



## Città di Gallipoli

### Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**Oggetto: *Approvazione del Bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Gallipoli al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011***

L'anno 2021, il giorno 26 del mese novembre alle ore 09:00, nella sala consiliare del Comune di GALLIPOLI, previo invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1<sup>ª</sup> convocazione.

Partecipa il La Segretaria Generale del Comune Dott.ssa Zanelia LANDOLFO.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

	P	A		P	A
1 Minerva Stefano	Sì		10 Venneri Corrado	Sì	
2 Abate Gianpaolo	Sì		11 Spada Matteo	Sì	
3 Boellis Davide	Sì		12 Guglielmetti Salvatore	Sì	
4 Solidoro Rosario	Sì		13 Cataldi Assunta	Sì	
5 Nazaro Cosimo	Sì		14 Fasano Flavio		Sì
6 Padovano Giancarlo	Sì		15 Russo Antonella	Sì	
7 Cataldi Antonio	Sì		16 Barba Antonio	Sì	
8 Ghiaccio Ugo	Sì		17 Benvenga Daniele	Sì	
9 Piteo Antonio	Sì				

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Solidoro Rosario il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all'oggetto.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in conformità all'art. 49 del D. Lg. 267/2000 esprime parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.

Gallipoli, li 16/09/2021

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
f.to Dott. Alessandro Caggiula

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lg. 267/2000 esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta.

Gallipoli, li 16/09/2021

**Il Dirigente del Settore Finanziario**  
f.to Caggiula Alessandro

Il Presidente apre la discussione sul punto di cui all'oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Visti:

- l'art. 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011 e smi secondo cui " 1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. 2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; b) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II. 4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione";
- l'art. 233-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e smi secondo cui " 1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";
- l'art. 151, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 e smi secondo cui "Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";
- l'art. 147-quater, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 267/2000 e smi secondo cui "4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati";

### Richiamati:

- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal DM 11 agosto 2017) che definisce le modalità di consolidamento dei bilanci tra l'ente e le sue società partecipate, prevedendo la redazione di un bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica funzionale alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria e patrimoniale nonché del risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente "amministrazione pubblica" attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le società che lo stesso partecipa o controlla;
- l'art. 9 del D.L. n. 113/2016 che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 gg. dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del

piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, *ivi* compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo;

**Appurato** che il Bilancio Consolidato rappresenta uno strumento di comunicazione relativo al gruppo locale e di supporto al modello di *governance* adottato dall'Ente, ma presenta una notevole complessità tecnica e di lettura, in quanto trattasi di documento elaborato sulla base dei principi contabili di natura civilistica e, dunque, ricavato partendo dalla contabilità economico-patrimoniale;

**Considerato** che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

**Viste:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30 aprile 2021 di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì la contabilità economico-patrimoniale;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 286 del 15 settembre 2021, avente ad oggetto l'individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Gallipoli per l'esercizio 2020;

**Osservato** che:

- questo Ente è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2020;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 287 del 15 settembre 2021, ha approvato lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2020, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, in allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto** di dover prendere atto di tutto quanto sopra e provvedere nel merito all'approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2020;

**Richiamati** altresì:

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il principio contabile 4/4, come modificato dal D.M. 11 agosto 2017;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

**Acquisiti:**

- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

- la relazione dell'Organo di revisione contabile, resa ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, in data 12 ottobre 2021, al prot. 54298/2021;

con **voti favorevoli 12, astenuti 3** (Russo, Barba e Banvenga) essendo assente al momento del voto il consigliere Guglielmetti

### DELIBERA

per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato,

**1) APPROVARE**, ai sensi dell'art. 11-*bis* del D. Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato dell'esercizio 2020 del Comune di Gallipoli, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, il quale risulta corredato dei seguenti documenti:

- Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa;
- Relazione dell'organo di revisione;

che si allegano al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

**2) DARE ATTO CHE** il conto economico consolidato si chiude con un risultato dell'esercizio di euro 3.486.608,36, così determinato:

Risultato di esercizio del Comune	€ 3.659.601,48
Rettifiche di consolidamento	-€ 172.993,12
<b>Risultato economico consolidato</b>	<b>€ 3.486.608,36</b>
<i>di cui: di pertinenza del gruppo</i>	€ 3.486.608,36
<i>di cui: di pertinenza di terzi</i>	€ 0,00

**3) DARE ATTO CHE** lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di euro 76.492.827,26, così determinato:

Patrimonio netto del Comune	€ 73.421.985,07
Rettifiche di consolidamento	€ 3.070.842,19
<b>Patrimonio netto consolidato</b>	<b>€ 76.492.827,26</b>
<i>di cui: di pertinenza del gruppo</i>	€ 76.492.827,26
<i>di cui: di pertinenza di terzi</i>	€ 0,00

**4) PUBBLICARE** il bilancio consolidato dell'esercizio 2020 su "Amministrazione Trasparente", Sezione "Bilanci";

**5) TRASMETTERE** entro il termine di trenta giorni dalla data prevista per l'approvazione del bilancio consolidato i relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

Quindi, con separata votazione, che registra **voti favorevoli 12, astenuti 3** (Russo, Barba e Banvenga) essendo assente al momento del voto il consigliere Guglielmetti

### DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile.

**IL Presidente del Consiglio**  
F.to Solidoro Rosario

**Il La Segretaria Generale**  
F.to Dott.ssa Zanelia LANDOLFO

---

Per copia conforme per uso amministrativo.

Lì,

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 01/12/2021 al 16/12/2021  
all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, 01/12/2021

F.to **Il Messo comunale**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;
- E' divenuta esecutiva il 26/11/2021 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Gallipoli, 26/11/2021

**Il La Segretaria Generale**  
f.to Dott.ssa Zanelia LANDOLFO

Copia conforma all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale.